

Lupacescu ed altri c. Moldavia

L'adozione di una decisione o di una misura favorevole ad un ricorrente non è di per sé, in linea di principio, sufficiente a privare un individuo del proprio status di vittima, occorrendo, perché ciò si verifichi, un requisito ulteriore: quello del riconoscimento, esplicito o implicito che sia, da parte dell'autorità dello Stato, dell'avvenuta violazione della Convenzione.

Al fine di stabilire se un rimedio giurisdizionale sia da considerarsi effettivo ai sensi dell'art. 6§1 della Convenzione, le peculiarità di un caso specifico possono incidere nel senso di qualificare come "eccessivo" il tempo di attesa per l'esecuzione di una sentenza che normalmente non sarebbe considerato tale (nel caso di specie un tempo di attesa di poco più di un anno, che in condizioni standard è generalmente considerato non sproporzionato, viene stimato eccessivo in virtù del fatto che la sentenza a cui dare esecuzione aveva ad oggetto il risarcimento del danno derivante da una detenzione illegittima, materia particolarmente delicata).

Fatto:

Nel presente caso vengono trattate congiuntamente questioni diverse, attinenti a diversi ricorrenti, che però si sono venuti a trovare in una situazione molto simile. Ognuno dei ricorrenti (in tutto 8), precedentemente alla presentazione del ricorso innanzi alla Cedu, aveva ottenuto a proprio vantaggio, in distinti procedimenti giudiziari, una sentenza passata in giudicato che condannava lo Stato Moldavo al pagamento di una specifica somma di denaro.

Le sentenze menzionate non avevano trovato immediata esecuzione: ognuno dei ricorrenti dovette attendere un considerevole periodo di tempo (dai due ai sei anni a seconda dei casi) prima di veder soddisfatto il proprio credito.

Unica situazione che faceva in parte eccezione era quella del ricorrente Petru Popovici: l'attesa di quest'ultimo, di un anno circa, era stata minore. Particolare, però, risultava anche il titolo del suo credito: risarcimento per ingiusta detenzione.

Ritenendo di aver subito, a causa del ritardo nell'esecuzione delle sentenze che li avevano visti vittoriosi, una violazione di alcuni dei diritti tutelati dalla Convenzione, i ricorrenti si rivolsero alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo.

Diritto:

I ricorrenti lamentano innanzi alla Cedu la violazione del proprio "diritto ad un equo processo" tutelato dall'art. 6§1 della Convenzione, il quale prevede che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile [...]».

A parere dei ricorrenti il notevole ritardo nell'esecuzione delle sentenze avrebbe vanificato l'effettività stessa, nell'ottica dell'art. 6§1 della Convenzione, degli interi procedimenti giurisdizionali.

I ricorrenti lamentano inoltre la violazione dell'art. 1 Prot. 1 della Convenzione, posto a protezione della proprietà, che così dispone: «Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende».

Il ragionamento è il seguente: relativamente al periodo durante il quale il credito dei ricorrenti è rimasto insoddisfatto, ognuno di questi è stato illegittimamente privato del possesso del denaro a lui spettante.

Il Governo Moldavo eccepisce, in via preliminare, che, a partire dal momento della corresponsione del risarcimento, sebbene avvenuta con ritardo, i ricorrenti non possono più giovare della status di vittime. La Corte di Strasburgo rigetta tale interpretazione, affermando che l'adozione di una decisione o di una misura favorevole ad un ricorrente non è di per sé, in linea di principio, sufficiente a privare un individuo del proprio status di vittima, occorrendo, perché ciò si verifichi, un requisito ulteriore: quello del riconoscimento, esplicito o implicito che sia, da parte dell'autorità dello Stato, dell'avvenuta violazione della Convenzione. Non sussistendo, nel caso di specie, tale requisito, la Corte stabilisce che i ricorrenti mantengono il loro status di vittime.

Nel merito, la Corte nota che i presenti ricorsi non mostrano alcun elemento di difformità rispetto ad alcuni casi precedenti (*Prodan v. Moldova*; *Luntre and Others v. Moldova*) risolti dalla Corte stessa dichiarando l'avvenuta violazione degli artt. 6§1 e 1 Prot. 1 della Convenzione; stabilisce, pertanto, che nel caso di specie la conclusione non può che essere la medesima.

Solo il ricorso presentato dal sig. Popovici, per le sue peculiarità, merita una trattazione a parte. In questo caso particolare il ricorrente aveva atteso l'esecuzione della sentenza "solo" per 12 mesi e 18 giorni. Ad avviso della Corte tale periodo d'attesa, in condizioni standard, non è di per sé eccessivo; normalmente, dunque, non si sarebbe in presenza di una violazione delle previsioni della Convenzione. La particolarità del caso di specie, tuttavia, comporta la necessità di derogare, in senso favorevole al ricorrente, ai parametri standard: l'illegittima detenzione patita dal sig. Popovic si configura come un trattamento particolarmente affittivo, ed il ritardo nell'esecuzione della sentenza che accordava a quest'ultimo un risarcimento per la sofferenza ingiustamente patita sembra peggiorare il quadro della situazione. Vista la delicatezza della vicenda, ad avviso dei giudici di Strasburgo, lo Stato Moldavo aveva l'obbligo di agire in maniera particolarmente tempestiva nel dare esecuzione alla sentenza favorevole al ricorrente. Quanto detto si riverbera in maniera decisiva sui criteri da adottare al fine di stabilire se il tempo di attesa del sig. Popovici sia stato eccessivo o meno. È alla luce di queste considerazioni che la Corte stabilisce, infine, che relativamente al caso in questione, in virtù delle peculiarità che lo contraddistinguono, il tempo d'attesa per l'esecuzione della sentenza è da considerarsi eccessivo, e dichiara, dunque, che si è verificata, anche ai danni di questo ricorrente, una violazione degli artt. 6.1 e 1 Prot. 1.

Equa soddisfazione:

In virtù dell'art. 41 Convenzione, è accordata in favore di ognuno dei ricorrenti, un'equa soddisfazione per il risarcimento – sia morale che materiale – sofferto, commisurata ai tempi di attesa relativi a ciascun caso specifico.

Informazioni aggiuntive

- **Tipo di decisione:** Sentenza (Merito ed Equa Soddifazione)
- **Emessa da:** Camera
- **Stato convenuto:** Moldavia
- **Numero ricorso:** 3417/02 ; 13681/03 ; 5994/02 ; 28365/02 ; 5742/03 ; 8693/03 ; 31976/03 ; 32759/03
- **Data:** 21.03.2006
- **Articoli:** 6-1 ; 29-3 ; 34 ; 35-1 ; 41 ; P1-1
- **Op. separate:** No

